

Estratto:

# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001



Adottato il 10.9.2024

INDICE

Parte generale I

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

1.2 I soggetti attivi ed autori materiali del reato;

1.3 Le tipologie di reato previste dalla normativa;

1.4 Sanzioni;

1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa;

2. CODICE ETICO

2.1 Premesse: Il percorso societario del Gruppo Vignati S.r.l.;

2.2 Ambito di applicazione del codice etico;

2.3 I destinatari del Codice Etico;

2.4 Obblighi dei destinatari:

2.5 Valenza del Codice nei confronti dei Terzi;

2.6 Valore contrattuale del Codice Etico;

2.7 Entrata in vigore

2.8 Risorse Umane ed Eticità del Lavoro;

2.9 Rispetto delle persone;

2.10 Tutela dell'ambiente

2.11 Conflitto di interessi ed imparzialità;

2.12 Riservatezza e tutela della Privacy

2.13 Responsabilità individuale;

2.14 Trasparenza della contabilità;

2.15 Rispetto della normativa in materia di sicurezza;

2.16 Parti contraffatte;

2.17 Relazioni con i consulenti esterni;

2.18 Relazioni con i partners;

2.19 Relazioni con a P.A.;

2.20 Rapporti con gli Enti Finanziatori;

2.21 Rapporti con i Fornitori;

2.22 Rapporti con i soggetti di Vigilanza e Controllo;

2.23 Rapporti con i mezzi di informazione;

- 2.24 Rapporti con la Comunità e il Territorio;
  - 2.25 Rapporti con i Clienti e il Mercato;
  - 2.26 Comportamenti che possono ledere la buona reputazione dell'organizzazione;
  - 2.27 Rapporti con l'Autorità giudiziaria;
  - 2.28 Utilizzo dei Beni dell'Organizzazione o dei progetti;
  - 2.29 Omaggi e liberalità;
  - 2.30 Riciclaggio;
  - 2.31 Conoscenza;
  - 2.32 L'Organo di Vigilanza;
  - 2.33 Soggetti abilitati alla segnalazione;
  - 2.34 Consigli Pratici
  - 2.35 Iter di segnalazione;
  - 2.36 Uso improprio del processo di segnalazione;
- Riferimenti per segnalazione

Parte generale II

### 3. L'ORGANO DI VIGILANZA (O.d.V.)

- 3.1 Premesse;
- 3.2 Requisiti soggettivi  
dell'O.d.V.
- 3.3 Nomina, durata dell'incarico e revoca revocabilità dell'O.d.V.;
- 3.4 Funzioni dell'O.d.V.;
- 3.5 Obblighi di informazione in capo all'Organo di vigilanza;
- 3.6 Flussi informativi diretto all'O.d.V.;

Parte speciale I

### 4. MODELLI ORGANIZZATIVI

- 4.1 Scopo precipuo dell'adozione di un MOGC;
- 4.2 Mappatura delle aree sensibili;
- 4.3 Organigramma dell'ente;

Parte speciale II

### 5. PROTOCOLLI PER L'ATTUAZIONE

DEL MODELLO DI PREVENZIONE;

- 5.1 I processi aree sensibili;
- 5.2 Processo di approvvigionamento;
- 5.3 Processo commerciale;
- 5.4 Processo finanziario;
- 5.5 Processo amministrativo;

5.6 Processo di gestione dei sistemi informatici;

5.7 Processo di gestione delle Risorse Umane;

5.8 Processo Produttivo;

5.9 Processo di tutela ambientale;

5.10 Processo sicurezza sul lavoro;

6. SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE

E DEGLI INTERLOCUTORI AZIENDALI AL RISPETTO

DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO;

6.1 Formazione specifica sul Modello 231/01;

6.2 Integrazione della formazione nel processo produttivo;

6.3 Strumenti di controllo associati alla formazione;

6.4 Sanzioni e incentivi legati alla formazione;

6.5 Monitoraggio e miglioramento continuo;

7. SISTEMA SANZIONATORIO;

7.1 Premesse;

7.2 Sanzioni – personale dipendente;

7.3 Sanzioni – personale direttivo;

7.4 Misure nei confronti dei soggetti esterni;

8. CONFERMA SULL'EFFICIENZA DEL MODELLO;

8.1. Conferma dell'applicazione ed adeguatezza del Modello;

- PARTE GENERALE I -

## 1. QUADRO NORMATIVO

### 1.1 La responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti "Decreto") introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", in base all'art. 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000.

Attraverso il Decreto, l'Italia ha adeguato la normativa nazionale agli impegni internazionali.

In particolare, si fa riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 per la tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione del 26 maggio 1997 per la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, nonché alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 contro la corruzione di funzionari stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto introduce per la prima volta nel sistema italiano una forma di responsabilità amministrativa, ma con aspetti penali, per gli enti (società, consorzi, associazioni ecc.) relativamente a determinati reati commessi da individui fisici in posizioni apicali (es. rappresentanti, amministratori, dirigenti) o da persone subordinate sottoposte alla loro direzione o controllo.

La responsabilità dell'ente si attiva quando il reato, materialmente commesso dalla persona fisica, è realizzato "nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso", e si aggiunge a quella penale della persona fisica.

Perché il comportamento illecito della persona fisica ricada sotto il Decreto, è necessario che l'ente abbia tratto vantaggio, anche indiretto, dal reato.

Questa normativa ha un impatto innovativo, poiché mira a coinvolgere gli enti nella punizione di determinati illeciti penali da cui hanno tratto vantaggio, instaurando un sistema di sanzioni che colpisce direttamente il patrimonio dell'ente.

In passato, l'unica forma di responsabilità per gli enti era di natura sussidiaria, prevista dagli articoli 196 e 197 del codice penale, che obbligava l'ente a pagare le multe in caso di inadempienza del legale rappresentante o dell'amministratore.

La responsabilità introdotta dal Decreto colpisce direttamente i soggetti coinvolti nelle vicende patrimoniali dell'ente (soci, amministratori, dirigenti), inducendo un controllo rigoroso sulla legalità delle operazioni, promuovendo così una cultura della legalità all'interno dell'ente.

Va evidenziato che la responsabilità prevista dal Decreto si estende anche ai reati commessi all'estero, a patto che lo Stato in cui è stato commesso non proceda contro tali reati.

Negli anni successivi, fino al Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di responsabilità degli enti, recependo la "Direttiva Europea [UE] 2017/1371" per contrastare la frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale.

Tra i reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative del Decreto, è stato aggiunto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), e l'art. 25 è stato integrato con il riferimento all'Unione Europea come parte lesa nei casi di peculato e abuso d'ufficio.

Significative sono anche le modifiche per i reati fiscali in materia di imposte sui redditi e sull'IVA, con sanzioni severe in caso di sistemi fraudolenti transfrontalieri volti a evadere l'IVA per importi superiori ai 10 milioni di euro.

Infine, l'art. 25-sexiesdecies introduce nel catalogo dei reati il contrabbando, punito con sanzioni variabili in base al valore dei diritti doganali evasi.

In tutti questi casi, si applicano sanzioni interdittive come:

- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, tranne che per servizi pubblici essenziali;
- Esclusione da agevolazioni e contributi pubblici;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'integrazione dei reati fiscali nel catalogo dei reati del Decreto, in particolare quelli lesivi degli interessi finanziari dell'UE, evidenzia la necessità per gli enti di adottare un Modello di organizzazione e gestione efficace per conformarsi alle disposizioni normative.

## 1.2. I Soggetti attivi ed autori materiali del reato

I destinatari del Decreto, in base a quanto previsto dalla normativa, sono gli "enti dotati di personalità giuridica, le società con personalità giuridica e anche le associazioni prive di personalità giuridica". Il Decreto non si applica allo Stato, agli enti territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che esercitano funzioni costituzionali rilevanti. Come già indicato, la normativa considera tra i soggetti attivi le imprese, sia individuali che collettive, così come le società e le associazioni, senza distinguere se abbiano o meno personalità giuridica. Gli enti il cui patrimonio coincide in tutto o in parte con quello statale sono invece esonerati da responsabilità amministrativa. Poiché la normativa mira a colpire gli interessi economici di coloro che partecipano alle dinamiche patrimoniali dell'ente, sarebbe illogico applicarla a enti pubblici, con conseguenti danni per la collettività. Diversa è la logica dell'esclusione per gli enti che svolgono funzioni costituzionalmente rilevanti, come i sindacati o i partiti. Applicare loro questa responsabilità potrebbe infatti portare a strumentalizzazioni da parte degli avversari, considerando la rilevanza delle loro funzioni. Per quanto riguarda le persone fisiche che possono essere ritenute responsabili, l'articolo 5 del Decreto include non solo chi formalmente ricopre funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno dell'ente, ma anche chi, di fatto, svolge tali mansioni. Un aspetto peculiare è l'inclusione tra i responsabili materiali del reato anche di soggetti con ruoli subordinati, probabilmente per evitare che la normativa venga elusa tramite il coinvolgimento di tali soggetti da parte dei vertici aziendali. È importante ricordare che una

società può essere ritenuta responsabile sia civilmente che amministrativamente, ma non penalmente, per atti compiuti in suo nome dai propri rappresentanti, in quanto la responsabilità penale è strettamente personale, come stabilito dall'art. 25 della Costituzione. Sebbene una società non possa essere imputata penalmente, essa può comunque essere chiamata a rispondere in sede amministrativa per reati commessi da individui legati ad essa che abbiano agito nel suo interesse o vantaggio. Pertanto, se una persona legata alla società X, o che occupa una posizione al suo interno, commette un reato nell'interesse o a vantaggio della stessa, la società è responsabile per le conseguenze amministrative derivanti da quel reato. A tale responsabilità penale individuale si aggiunge quella amministrativa della società, a meno che quest'ultima non abbia adottato e attuato efficacemente modelli organizzativi e gestionali adeguati per prevenire tali illeciti. Le condizioni per l'applicazione della responsabilità sono: la commissione di uno dei reati specificati dalla legge, il collegamento tra l'autore del reato e la società, l'intento specifico dell'autore, e la realizzazione del reato in determinati contesti temporali e spaziali. La responsabilità amministrativa della società sorge solo se il fatto costituisce un reato previsto dalla legge vigente al momento della commissione e che rimane in vigore fino alla condanna. Inoltre, la responsabilità può scattare anche in caso di tentativo di reato, a meno che la società non abbia volontariamente impedito il suo completamento. In questo modo, la struttura e il contenuto del testo originale sono stati preservati, ma con una formulazione più fluida e semplificata.

### 1.3. Le tipologie di reato previste dalla normativa;

Inizialmente l'elenco dei reati contemplati dal Decreto era molto ridotto, così ridotto da far apparire sproporzionato l'apparato predisposto per introdurre tale fattispecie di responsabilità.

Il Governo Italiano, infatti, ha effettuato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega, preannunciando, però, nella relazione di accompagnamento del Decreto, la prevedibile estensione della disciplina sugli illeciti amministrativi anche ad altre categorie di reato.

Al momento della redazione del presente modello le categorie di reato, da cui dipende la responsabilità amministrativa, sono le seguenti:

1 Reati Presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/01

**1. Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001** [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023] Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]



- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
  - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- 2. Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti informatici e trattamento illecito di dati [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
  - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
  - Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]
- 3. Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti di criminalità organizzata ([articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015])
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
  - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4. Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001** [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**5. Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001** Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**6. Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti contro l'industria e il commercio ([articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009])

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**7. Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001** Reati societari ([articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023])

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

**8. Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001** Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**9. Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ()  
[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**10. Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**11. Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001** Reati di abuso di mercato () [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**12. Art. 187-quinquies TUF** Altre fattispecie in materia di abusi di mercato () [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

**13. Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro () [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

**14. Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001** Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ([articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

**15. Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ([articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023])

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

**16. Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001** Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti () [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

**17. Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ([articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023])

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)



- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**18. Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ([articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009])

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**19. Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001** Reati ambientali [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**20. Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ([articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023])

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

**21. Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001** Razzismo e xenofobia [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

**22. Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

**23. Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001** Reati Tributari ([articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020])

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

**24. Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001** Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

**25. Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001** Delitti contro il patrimonio culturale () [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**26. Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici () [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**27. Reati transnazionali** (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'authority giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

#### **1.4. Le sanzioni:**

È evidente che un ente non può essere soggetto a pene detentive o altre sanzioni che limitino la libertà personale.

Le sanzioni previste sono quindi appositamente strutturate per colpire l'ente in base alla sua natura immateriale, attaccandone direttamente (come nel caso delle sanzioni pecuniarie e della confisca) o indirettamente il patrimonio, limitandone la capacità operativa (misure interdittive) o danneggiandone l'immagine pubblica (pubblicazione della sentenza).

L'articolo 9 del Decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative per illeciti connessi a reati:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;

- Confisca;

- Pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, l'articolo 10 introduce un sistema basato su "quote", calcolate in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'impegno profuso per ridurre le conseguenze del reato e per prevenire future infrazioni, nonché alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

In pratica, il Giudice potrà infliggere una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 25.822,84 euro (100 quote da 258,23 euro ciascuna) a un massimo di 1.549.370,69 euro (1000 quote da 1.549,37 euro ciascuna).

Le sanzioni interdittive vengono comminate seguendo gli stessi criteri delle sanzioni pecuniarie, ma tenendo conto dell'attività specifica collegata al reato. La normativa prevede:

- L'interdizione dall'attività, applicabile solo se le altre sanzioni risultano inefficaci, come ultima risorsa;
- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni legate all'illecito;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, tranne che per ottenere servizi pubblici;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Giudice, qualora lo ritenga necessario, può applicare queste sanzioni contemporaneamente. Il termine prescrizione è di cinque anni, come generalmente previsto per gli illeciti amministrativi.

1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

È importante sottolineare che la responsabilità in questione non è di tipo oggettivo, ma si basa su un criterio di imputazione soggettiva: la cosiddetta "colpa di organizzazione" dell'ente.

In altre parole, l'ente risponde dell'illecito amministrativo quando, accertata la responsabilità penale della persona fisica che ne fa parte, non ha creato all'interno della propria struttura un sistema organizzativo e un contesto di valori idoneo a prevenire la commissione del reato.

Tuttavia, l'ente può evitare la responsabilità dimostrando che, prima del reato, aveva implementato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire crimini di quella natura, affidando a un organismo specifico il compito di vigilare sull'applicazione e il funzionamento di tali protocolli.

Questa particolare esimente è disciplinata dall'art. 6 del Decreto.

Sebbene il Legislatore non preveda l'obbligo di adottare i modelli organizzativi e gestionali, di fatto l'ente deve dotarsene per evitare di esporsi alla responsabilità.

In altre parole, l'ente può dimostrare l'assenza di colpa organizzativa solo adottando il Modello, poiché il reato sarebbe stato causato da una "fraudolenta" inosservanza delle procedure volte a garantire un'operatività legale e trasparente.

Il Decreto fornisce alcune linee guida per la configurazione dei modelli, tra cui:

- l'individuazione delle aree sensibili a determinati reati;
- l'adozione di protocolli specifici per programmare la formazione e attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- l'indicazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie che potrebbero essere utilizzate per commettere reati;
- la definizione di obblighi informativi verso l'organismo di vigilanza del Modello;

- l'introduzione di un sistema sanzionatorio volto a fungere da deterrente contro l'inosservanza del Modello.

Il Legislatore, inoltre, lascia spazio alle associazioni di categoria per elaborare codici di comportamento utili a guidare gli enti nella creazione dei loro modelli, come stabilito dall'art. 6, comma 3 del Decreto. In questo senso, Confindustria ha elaborato Linee Guida che delineano un metodo per costruire un Modello in grado di garantire elevata trasparenza e controllo sulle attività dell'ente.

L'adozione del Modello può anche costituire una causa di attenuazione della responsabilità se avviene dopo la commissione del fatto ma prima dell'udienza preliminare.

L'art. 17 prevede infatti che le sanzioni interdittive non si applichino se, prima dell'apertura del dibattimento, l'ente: a) ha risarcito integralmente il danno e rimosso le conseguenze pericolose o dannose del reato; b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno causato il reato adottando modelli organizzativi adeguati; c) ha reso disponibile il profitto ottenuto tramite confisca.

L'adozione efficace del Modello, inoltre, può ridurre la sanzione pecuniaria, come indicato nell'art. 12 del Decreto, che prevede una riduzione da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento, l'ente: a) ha risarcito integralmente il danno e rimosso le conseguenze pericolose o dannose del reato; b) ha adottato e reso operativo un modello organizzativo adeguato a prevenire reati simili.

Pertanto, l'adozione del Modello ha una duplice funzione: da un lato, previene la reiterazione del reato, dall'altro, migliora la posizione processuale dell'ente.

Infine, va ricordato che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) è una responsabilità dell'organo dirigente, come stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera A del D.lgs. 231/2001

## 2. CODICE ETICO;

### 2.1. Premessa: il percorso societario del Gruppo

La società VIGNATI srl è stata fondata nel 1958 da Luigi e Pietro Vignati.

La prima attività dell'azienda fu la costruzione di componenti e stampi per pressocolata.

Nel corso degli anni '60, sulla scorta della solida esperienza acquisita nella costruzione degli stampi per metallo, la VIGNATI sperimenta le proprie capacità nella costruzione di attrezzature per componenti plastici.

Maturata l'esperienza anche nel campo delle materie plastiche, all'inizio degli anni '70 implementa il primo reparto produttivo con presse sino a 300 ton, mettendo, così a frutto le skills acquisite sugli stampi.

Già da allora, la Vignati comprende il valore fondamentale delle persone, mettendole al centro del progetto di espansione industriale, saldamente poggiato sul concetto concreto di una responsabilità sociale dell'impresa.

Nel corso degli anni '80 la società inizia le prime esperienze di metal replacement, percorso che viene premiato, conseguendo da parte di GE Europa il premio "Rifletto e cambio".

Si innovano i progetti di costruzione delle attrezzature per metalli con conseguimento di riconoscimenti a diversi concorsi dei "Getti in leghe di zinco" del Centro Italiano Promozione Zinco.

Negli anni novanta si ha il conseguimento della Certificazione D.N.V. Italia s.r.l. secondo gli standard UNI EN ISO 9002 per lo stampaggio di articoli tecnici e non, presso lo stabilimento di Assago.

Ancora, apertura di un reparto di produzione plastica in camera bianca e il trasferimento dell'unità di pressofusione ad Opera con ampliamento della capacità produttiva.

Nel corso degli anni 2000 si razionalizzano le varie unità produttive e si crea il Gruppo.

Nel 2003 viene costituita la prima sede in Tunisia.

Si consegue la certificazione del Gruppo secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Il percorso di crescita continua e si accreditano le unità alla norma ANSI UL 746 D V0 per le unità di stampaggio termoplastiche (File n°E253706).

Viene, altresì, realizzato un magazzino centralizzato per tutte le unità.

Si procede all'ampliamento del reparto dedicato allo stampaggio di articoli medicali, nonché, all'aggiornamento della camera bianca secondo la norma EN ISO 14644-1 classe 8 (1:100.000).

Negli anni dal 2010 in poi, si ottiene la Certificazione ISO TS 16949:2009, e nel 2015 viene aperto il secondo stabilimento in Romania.

Nel corso del 2018 viene introdotto un programma gestionale integrato per la gestione della produzione secondo l'approccio industria 4.0.

Nel corso degli anni, dal 2020 in poi, si razionalizzano nuovamente i magazzini e si ampliano le capacità produttive nel sito italiano focalizzandosi su nuovi investimenti verso l'industria 5.0 e sostenibilità con l'introduzione della certificazione ISO14000 e ISO45000.



Questo percorso intrapreso, ha portato oggi l'azienda a dotarsi di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/2001) e di ODV, oltre ai modelli di Anti Bribery e Whistleblowing, tutti consultabili nel sito dell'azienda: [www.Vignati.it](http://www.Vignati.it)

- PARTE GENERALE II -

## L'O.D.V.

### 3.1 L'organo di vigilanza

#### Premesse

L'Organo di Vigilanza (O.D.V.), previsto dall'articolo 6 del Decreto, ha il compito di garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione attraverso attività di verifica e controllo. Può essere composto da membri interni o esterni e operare come organismo unipersonale o pluripersonale, in base alle dimensioni dell'ente.

### 3.2. Requisiti essenziali dell'O.D.V.:

1. **Autonomia e indipendenza:**

L'O.D.V. deve operare senza interferenze da parte di altre strutture aziendali e garantire piena indipendenza nella selezione dei consulenti esterni.

2. **Professionalità:**

I membri devono possedere competenze tecniche, legali e organizzative, con una conoscenza approfondita delle attività aziendali e delle dinamiche operative.

3. **Continuità d'azione:**

È fondamentale una supervisione costante delle operazioni aziendali a rischio, con capacità di intervento tempestivo per correggere eventuali anomalie.

4. **Onorabilità e assenza di incompatibilità:**

I membri devono essere di comprovata onorabilità e privi di conflitti di interesse o pendenze giudiziarie.

### 3.3. Nomina, durata dell'incarico, revoca o revocabilità

I membri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo vengono selezionati e formalmente nominati dall'Amministratore Delegato, il quale è responsabile di garantire che i soggetti prescelti possiedano tutte le competenze necessarie e i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, e dal Modello. I membri dell'O.d.V. esercitano il proprio mandato per un periodo di 2 anni, con possibilità di essere riconfermati, qualora l'azienda ritenga soddisfacente la loro prestazione e il loro contributo al sistema di controllo interno. Qualora uno dei membri dell'O.d.V. desideri recedere dall'incarico, potrà farlo anche senza dover fornire giustificazioni, a condizione che sia rispettato un preavviso minimo di 6 mesi. Questo lasso di tempo consente all'azienda di individuare un sostituto idoneo e di garantire la continuità delle funzioni di vigilanza. Nel caso di cessazione dall'incarico, il membro uscente è tenuto a collaborare per almeno due mesi con il nuovo componente nominato, al fine di assicurare un passaggio di consegne fluido e una continuità operativa elevata. Questo periodo di affiancamento è essenziale per evitare interruzioni o rallentamenti nelle attività di vigilanza. In situazioni di revoca immediata o in casi di impedimento improvviso del membro dell'O.d.V., le sue funzioni verranno temporaneamente affidate al legale rappresentante pro tempore della società, il quale avrà l'obbligo di garantirne l'operatività fino alla nomina del nuovo membro. Nei contratti che regolano il rapporto con i membri dell'O.d.V., dovrà essere inclusa una clausola risolutiva espressa. Tale clausola prevede che il mancato rispetto dei requisiti di onorabilità, l'insorgere di cause di incompatibilità o la mancata ottemperanza agli obblighi definiti dal Modello, comporteranno la cessazione immediata dell'incarico.

### **3.4. Funzioni principali dell'ØD.V.:**

- Monitorare l'applicazione del Modello e verificarne l'efficacia nel prevenire i reati previsti dal Decreto.
- Proporre modifiche al Modello per adeguarlo a evoluzioni normative o cambiamenti aziendali.
- Mappare costantemente le aree aziendali a rischio e aggiornare le procedure operative.
- Promuovere attività formative per il personale sul rispetto delle norme interne.
- Effettuare controlli a campione e verifiche ispettive periodiche.

### **3.5. Obblighi informativi e relazioni periodiche:**

L'ØD.V. deve fornire rapporti dettagliati sull'attività di vigilanza, con una cadenza quadrimestrale e una relazione annuale riepilogativa. Questi documenti includono segnalazioni di anomalie, proposte di aggiornamento del Modello e analisi delle criticità.

### **3.6 Flussi informativi verso l'ØD.V.:**

- Comunicazione di richieste di assistenza legale per procedimenti giudiziari.
- Informazioni su appalti, commesse pubbliche e aree a rischio di violazione del Modello.
- Segnalazioni formali e informali raccolte tramite canali dedicati e protetti.

### **Gestione delle segnalazioni:**

Le segnalazioni devono essere documentate in schede formali, garantendo protezione per i segnalanti in buona fede e prevenendo abusi o accuse infondate.

Informazioni sul documento:

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione il 10.9.2024

- PARTE SPECIALE I -

## 4. I MODELLI

### **4.1. Scopo precipuo dell'adozione di un MOGC**

#### **Obiettivi del Modello Organizzativo**

Il principale scopo del Modello Organizzativo è integrare nei processi aziendali un sistema di procedure e controlli per ridurre al minimo il rischio di commissione di atti illeciti. Il Modello è progettato per promuovere la cultura della legalità e della responsabilità, rafforzare la governance aziendale e assicurare la conformità alle normative.

#### **Punti chiave del Modello:**

**1. Individuazione delle aree di attività a rischio:**

Mappatura delle aree aziendali esposte a rischi di illeciti, identificando i processi critici che richiedono una gestione rigorosa e conforme alle normative.

**2. Sensibilizzazione interna:**

Diffusione capillare delle procedure previste dal Modello, con accesso tramite intranet aziendale per favorirne l'adozione. Ogni risorsa deve comprendere le proprie responsabilità e le conseguenze di eventuali violazioni.

**3. Coinvolgimento di soggetti esterni:**

Estensione del Modello a terzi (es. fornitori, partner) potenzialmente esposti a rischi aziendali. Tutti i collaboratori esterni devono rispettare le disposizioni del Modello.

**4. Separazione delle funzioni aziendali:**

Assegnazione chiara di ruoli e responsabilità per garantire trasparenza e prevenire conflitti di interesse.

**5. Monitoraggio e documentazione:**

Costante verifica delle operazioni classificate come rischiose, con documentazione adeguata per garantire tracciabilità e interventi tempestivi in caso di criticità.

**6. Aggiornamenti periodici:**

Revisione regolare del Modello per garantirne l'efficacia e l'adeguatezza rispetto a evoluzioni normative, violazioni o cambiamenti organizzativi.

#### 7. **Obblighi informativi verso l'OdV:**

Costante comunicazione con l'Organo di Vigilanza per aggiornarlo su eventuali criticità, permettendo un monitoraggio continuo e rigoroso.

#### 4.2 **Mappatura delle aree sensibili:**

La mappatura dei rischi permette di identificare aree aziendali esposte a reati presupposto, valutandone la probabilità e l'impatto. I principali rischi identificati includono:

- **Sicurezza sul lavoro:** rischi legati alla produzione e utilizzo di macchinari (Art. 25-septies).
- **Reati ambientali:** gestione dei rifiuti ed emissioni industriali (Art. 25-undecies).
- **Corruzione e reati contro la P.A.:** indebite sollecitazioni verso enti pubblici (Art. 25).
- **Reati societari:** false comunicazioni o manipolazioni contabili (Art. 25-ter).
- **Reati informatici:** violazione della sicurezza IT (Art. 24-bis).
- **Riciclaggio:** relazioni commerciali con clienti o fornitori sospetti (Art. 25-octies).

#### **Valutazione dei rischi e misure preventive:**

- **Analisi contestuale:** valutazione organizzativa e identificazione dei rischi associati ai reati.
- **Valutazione di probabilità e impatto:** utilizzo di matrici per classificare i rischi da basso ad alto.
- **Misure di controllo esistenti:** verifica di politiche aziendali, codici etici e certificazioni (es. ISO 14001, OHSAS 18001).
- **Proposte di miglioramento:** introduzione di corsi di formazione, strumenti informatici avanzati e revisione delle procedure per la selezione dei fornitori.

# - SISTEMA DI WHISTLEBLOWING -



## Sistema di Whistleblowing

### 1. Obiettivi e Finalità

Il presente capitolo disciplina il sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) all'interno dell'organizzazione, in conformità al **D.Lgs. 231/2001** e al **D.Lgs. 24/2023**, al fine di:

- Prevenire e rilevare tempestivamente comportamenti illeciti o non conformi al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- Garantire la protezione del segnalante da ritorsioni e discriminazioni.
- Promuovere una cultura aziendale basata sull'etica e la trasparenza.

### 2. Ambito di Applicazione

Il sistema di whistleblowing si applica a:

- Dipendenti a tempo indeterminato e determinato.
- Collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi che operano per conto dell'organizzazione.
- Membri degli organi di gestione e controllo.

Le segnalazioni devono riguardare violazioni effettive o presunte del **Modello 231**, del **Codice Etico**, o delle normative applicabili, con particolare riferimento ai reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.

### 3. Canali di Segnalazione

L'organizzazione garantisce la disponibilità di canali dedicati, riservati e sicuri per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. I canali sono:

- **Indirizzo e-mail dedicato:** WHISTLEBLOWING@VIGNATI.IT
- **Casella postale fisica:** Ubicata all'ingresso in Via De Vecchi 12, Assago, accessibile esclusivamente all'ORGANO DI VIGILANZA.
- **Modulo online riservato:** Accessibile nella intranet aziendale.

### 4. Requisiti delle Segnalazioni

Le segnalazioni devono contenere informazioni dettagliate e circostanziate, tra cui:

- Una descrizione chiara dei fatti.
- L'indicazione dei soggetti coinvolti.
- Eventuali documenti o prove a supporto.

Le segnalazioni anonime sono accettate, ma saranno valutate solo se sufficientemente dettagliate da consentire una verifica.

## 5. Procedura di Gestione delle Segnalazioni

### 1. Ricezione:

- Le segnalazioni sono ricevute esclusivamente dall'Organo di Vigilanza.
- L'identità del segnalante è mantenuta riservata, salvo i casi previsti dalla legge.

### 2. Valutazione Preliminare:

- L'Organo di Vigilanza analizza la segnalazione per determinarne la rilevanza e decide se avviare un'indagine interna.

### 3. Indagini Interne:

- Se la segnalazione è fondata, l'OdV avvia un'indagine coinvolgendo, ove necessario, altre funzioni aziendali competenti.
- Durante l'indagine, è garantita la tutela della riservatezza di tutte le parti coinvolte.

### 4. Esito e Azioni Correttive:

- Se la segnalazione è confermata, l'organizzazione adotta misure correttive o disciplinari, in conformità al sistema disciplinare previsto dal Modello 231.
- L'esito dell'indagine è comunicato al segnalante, se identificabile.

## 6. Protezione del Segnalante

L'organizzazione adotta tutte le misure necessarie per proteggere il segnalante da ritorsioni, discriminazioni o trattamenti ingiustificati, tra cui:

- **Divieto di ritorsione:** È vietato qualsiasi atto che possa penalizzare il segnalante per il fatto di aver effettuato la segnalazione.
- **Monitoraggio delle condizioni di lavoro:** L'OdV verifica che il segnalante non subisca modifiche peggiorative nelle proprie condizioni di lavoro.

In caso di violazione delle tutele del segnalante, si applicano le sanzioni previste dal sistema disciplinare.

## 7. Ruolo dell'Organo di Vigilanza (OdV)

L'OdV è responsabile per:

- Garantire la gestione indipendente e imparziale delle segnalazioni.
- Monitorare l'efficacia dei canali di segnalazione.
- Informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione o altri organi di governance sull'andamento delle segnalazioni.

L'OdV conserva un registro riservato delle segnalazioni ricevute, aggiornato periodicamente.

## 8. Sistema Disciplinare

Le segnalazioni confermate che evidenziano violazioni del Modello 231 comportano:

- Misure disciplinari proporzionate alla gravità della violazione, in conformità al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicabile.

- Azioni correttive per sanare le criticità organizzative emerse.

Allo stesso modo, segnalazioni false o effettuate in mala fede sono sanzionate.

## 9. Formazione e Comunicazione

L'organizzazione promuove la conoscenza del sistema di whistleblowing tramite:

- **Formazione periodica:** Destinata ai dipendenti, collaboratori e membri dell'OdV.
- **Comunicazione interna:** Diffusione delle procedure di segnalazione tramite intranet, e-mail o avvisi aziendali.

## 10. Revisione Periodica del Sistema di Whistleblowing

L'OdV e il management aziendale valutano periodicamente l'efficacia del sistema di whistleblowing per garantire:

- L'adeguatezza ai cambiamenti normativi.
- L'effettiva protezione dei segnalanti.
- L'integrazione con il Modello 231.